



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI PUBBLICHE**
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30/01/2025

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa fotografica e audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle riunioni istituzionali che vengano rese pubbliche al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività istituzionale in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività politica amministrativa del Comune di Manziana, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 [GDPR].
2. Le finalità di cui al comma 1 sono prioritariamente realizzate tramite l'attività di ripresa audiovisiva effettuata dall'Amministrazione Comunale con le modalità di cui all'articolo seguente. Le riprese fotografiche e/o audiovisive possono essere effettuate anche dagli organi di stampa, secondo le modalità e le condizioni di cui all'articolo 3.

ART. 2 - RIPRESE AUDIOVISIVE E DIFFUSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE.

1. Il Comune di Manziana, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio comunale e delle riunioni istituzionali che vengano rese pubbliche, realizza la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming raggiungibile tramite un link sul proprio sito web istituzionale (www.comune.manziana.rm.it), anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati. Le registrazioni saranno archiviate in una apposita sezione del sito in ordine cronologico al fine di poter renderne disponibile la visione dal sito istituzionale dell'Ente.
2. Dovrà essere fornita una preventiva informazione a tutti i partecipanti dell'esistenza di videocamere mediante l'apposizione di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza di strumenti di rilevazione audiovisiva e della diffusione in streaming delle immagini della seduta e che l'ingresso nell'area comporta consenso al trattamento della propria immagine per i fini sopra descritti.
3. Nella sala consiliare potrà essere individuata una zona protetta, non soggetta a riprese, all'interno della quale potrà collocarsi il pubblico che non intenda essere ripreso.
4. Le telecamere impiegate per la ripresa devono essere orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in aula, né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare la postazione riservata ai componenti del Consiglio nelle sedute e dei componenti delle riunioni istituzionali pubbliche.
5. In materia di tutela della riservatezza si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e quelle di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
6. Il Comune di Manziana è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.
7. Il gestore privato, cui è stato affidato dal Comune l'incarico di ripresa e o la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Comune, delle altre piattaforme di divulgazione delle sedute, è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.

ART. 3 - RIUNIONI ISTITUZIONALI PUBBLICHE

1. Nel corso di Riunioni Istituzionali che vengano rese pubbliche e trasmesse in modalità streaming, chi presiede la riunione, nel dare la parola ai partecipanti che chiedono di intervenire alla discussione, ne specifica chiaramente il nome, il cognome.
2. In ciascuna riunione istituzionale di volta in volta viene deciso se fissare i tempi di durata di ciascun intervento, tenendo anche presente l'oggetto della discussione e il numero dei soggetti invitati a partecipare.

ART. 4 - RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE DELLE SEDUTE PUBBLICHE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE RIUNIONI ISTITUZIONALI PUBBLICHE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEGLI ORGANI DI STAMPA

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e delle riunioni istituzionali pubbliche da parte di operatori degli organi di stampa, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono di norma consentite anche senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto delle regole deontologiche. Ogni responsabilità per eventuali violazioni in materia di trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell'immagine è pertanto imputabile a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti radio e o televisive che effettuano le riprese.

2. I rappresentanti delle testate giornalistiche e/o delle emittenti radiotelesive che intendono effettuare le riprese devono accreditarsi presentando al Sindaco comunicazione di tale intendimento, anche verbalmente. Acquisita la richiesta e valutatene le finalità, il Sindaco autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi di legge ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione di norme di legge o regolamentari.

3. L'attività di ripresa non può in alcun modo interferire o arrecare disturbo all'ordinario svolgimento della seduta. Il Sindaco si avvale comunque dei poteri conferiti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva non interferiscano con i lavori consiliari e delle riunioni istituzionali pubbliche pregiudicandone l'ordinato svolgimento.

4. Gli amministratori, e in ogni caso tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio e delle riunioni pubbliche durante lo svolgimento delle sedute.

ART. 5 - LIMITAZIONI ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIOVISIVE.

1. Il Sindaco nelle sedute del Consiglio dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive, di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come particolari e giudiziari, ai sensi del GDPR e del DLGS 196/03 la cui indebita divulgazione possa ledere la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono, fermi restando i casi nei quali la seduta del Consiglio è segreta ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

2. In ogni caso il Sindaco nelle sedute del Consiglio e nelle sedute delle riunioni istituzionali pubbliche, al fine di prevenire la indebita divulgazione dei dati personali, richiama rispettivamente i componenti del Consiglio, e tutti coloro che intervengono alla seduta all'esigenza di rispettare rigorosamente nella discussione il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati evitando quindi di divulgare i dati personali non strettamente attinenti alla discussione o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alla finalità del dibattito.

3. Il Sindaco nelle sedute del Consiglio e nelle riunioni istituzionali pubbliche, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite per la gestione delle sedute, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno, per ragioni di tutela della riservatezza e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ARTICOLO 6 – LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DA PARTE DEI TERZI AUTORIZZATI

1. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

2. I soggetti autorizzati alle riprese audio visive si obbligano:

- a) a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
- b) a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualsiasi genere;
- c) a non manipolare il materiale registrato in modo tale da indurre in inganno il fruitore delle immagini e delle registrazioni sul reale contenuto degli interventi.

ARTICOLO 7 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione di dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e dei singoli Regolamenti relativi al funzionamento degli organi collegiali.